



**COMUNE DI VILLA DI TIRANO**  
Provincia di Sondrio

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Numero 75 in data 18-09-2024**

**Oggetto:** MODIFICHE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **Settembre** alle ore **11:45** nella sede comunale, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MARANTELLI COLOMBIN FRANCO	Sindaco	X	
MELERI FABIO	Vicesindaco	X	
MORELLI DANIELA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. (art. 97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO MARANTELLI COLOMBIN – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, con il quale è stato introdotto l'obbligo di adozione del PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione;
- l'art.1 – comma 1 - lett. a) del D.P.R. n. 81/2022, il quale ricomprende nel PIAO la programmazione dei fabbisogni di personale;
- il decreto n. 132 del 30.06.2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzato alla definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 – comma 6, del D.L. n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021) ed, in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto “Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;

**ATTESO** che, in virtù di quanto sopra, le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti devono inserire nel proprio PIAO, la Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” – Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di personale”, che indica la consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente e deve, tra l'altro, evidenziare:

- la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento;

### **DATO ATTO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.10.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato DUPS per il triennio 2024-2026;
- nel suddetto documento, anche alla luce di quanto precisato con la FAQ n. 51 del 16.02.2023 dalla Commissione ARCONET istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto alla definizione ed alla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;

**DATO ATTO**, altresì, che con propria deliberazione n. 27 del 09.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 del Comune di Villa di Tirano;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2024/2026 non sono state previste assunzioni a tempo indeterminato;

**ATTESO** che la dipendente Patelli Patrizia assunta a tempo indeterminato con inquadramento Istruttore Amministrativo-Contabile, appartenente all'ex cat, C, alla quale è stato attribuito l'incarico di EQ, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 16.11.2022, dell'Area economico-finanziaria ha rassegnato in data 05.08.2024 le proprie dimissioni volontarie dall'Ente con decorrenza 14.09.2024 (vedi atto n. 305 del 14.08.2024);

**RICHIAMATA** la comunicazione della dipendente pervenuta all'Ente al protocollo n.7651 del 16.09.2024;

**DATO ATTO** che, a seguito della prevista cessazione del rapporto di lavoro sopra descritto, risulta indispensabile provvedere con assoluta tempestività alla copertura del suddetto posto in organico per garantire le funzionalità di tale ufficio;

**RILEVATO** che, a fronte del mutato quadro organizzativo delle nuove esigenze assunzionali si rende necessario modificare la programmazione triennale di fabbisogno di personale approvata con la ripetuta delibera di Giunta Comunale n. 27/2024;

**CONSIDERATE** le rinnovate esigenze degli uffici anche in relazione al buon andamento, efficacia ed efficienza delle azioni amministrative;

**VALUTATO** attentamente l'organigramma e ritenuto opportuno procedere con le seguenti modalità:

1) copertura del posto di Istruttore Amministrativo-Contabile addetto all'Area economico-finanziaria vacante dal 28.10.2024, mediante l'istituto della mobilità interna con passaggio a tale area della dipendente Pini Cristina

appartenente alla categoria giuridica di Istruttore Amministrativo addetto all'Area affari generali, in quanto in possesso dei necessari requisiti di accesso previsti a riguardo approvati con propria delibera n. 28 del 21.04.2023 avente ad oggetto: CCNL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI, ARTICOLO 12 E 13 – ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, la quale ha dichiarato la piena disponibilità a tale passaggio a fronte di apposita comunicazione effettuata a riguardo e trasmessa a tutto il personale avente i prescritti requisiti (Prot n. 6699 del 14.308.2024 )

2) copertura del posto di Istruttore Amministrativo addetto all'Area affari generali che rimarrà vacante per il passaggio sopra descritto, a seguito di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvata con determinazione n. 455 del 14.12.2023 con decorrenza presumibilmente 1° novembre 2024 o in subordine mediante attingimento alle graduatorie di altro concorso o indizione di un nuovo concorso pubblico;

**SOTTOLINEATO** che le sopra descritte modifiche consentiranno all'Ente di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'organizzazione, ampliare le conoscenze acquisite, abbreviare i tempi di copertura del posto che risulterà vacante in seguito alle dimissioni volontarie e avviare all'indizione di un nuovo concorso pubblico;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, a seguito del quale occorre aggiornare i parametri assunzionali, ai sensi del DPCM 17.03.2020;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all'approvazione della modifica del PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE;

**ATTESO** che, come si evince dalla documentazione allegata, è garantita la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**VISTI:**

- gli artt. 175 e 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000
- il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12.09.2016;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio economico-finanziario amministrativo in ordine alla regolarità contabile;

con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1) **DI APPROVARE** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DARE INDIRIZZO** al Segretario comunale affinché provveda a dar corso ai seguenti indirizzi:

- copertura del posto di Istruttore Amministrativo-Contabile addetto all'Area economico-finanziaria vacante dal 28.10.2024, mediante l'istituto della mobilità interna con passaggio a tale area della dipendente Pini Cristina appartenente alla categoria giuridica di Istruttore Amministrativo addetto all'Area affari generali, in quanto in possesso dei necessari requisiti di accesso previsti a riguardo approvati con propria delibera n. 28 del 21.04.2023 avente ad oggetto: CCNL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI, ARTICOLO 12 E 13 – ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, la quale ha dichiarato la piena disponibilità a tale passaggio a fronte di apposita comunicazione effettuata a riguardo e trasmessa a tutto il personale avente i prescritti requisiti (Prot n. 6699 del 14.08.2024 )

- copertura del posto di Istruttore Amministrativo addetto all'Area affari generali che rimarrà vacante per il passaggio sopra descritto, a seguito di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvata con determinazione n. 455 del 14.12.2023 con decorrenza presumibilmente 1° novembre 2024 o in subordine mediante attingimento alle graduatorie di altro concorso o indizione di un nuovo concorso pubblico;

3) **DI APPROVARE** la nuova sottosezione 3.3 del PIAO: Piano triennale del fabbisogno del personale, come allegato alla lettera “A”;

4) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato, a seguito della programmazione di cui sopra, rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nonché nei limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27.12.2006 n. 296, in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima di € 546.603,72);

5) **DI DARE ATTO** del parere favorevole del revisore dei conti;

6) **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente e trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2024-2026 e successivi;

7) **DI DARE ATTO ALTRESÌ** che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione del DUPS 2024/2026, nonché della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2024;

8) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegata modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 6 c. 4 D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

#### **INDI**

stante l’urgenza di garantire l’adozione degli atti conseguenti, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200.

Deliberazione n. 75 del 18-09-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
FRANCO MARANTELLI COLOMBIN

Il Segretario  
PAOLA LICINIA PICCO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
PAOLA LICINIA PICCO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Provincia di Sondrio

OGGETTO:

**MODIFICHE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 –  
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO  
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE**

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49, comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii)

---

Il responsabile dell'Area , ai sensi dell'art.49 - comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Villa di Tirano, 18-09-2024

Il Responsabile dell'Area  
*PAOLA LICINIA PICCO*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



# COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Provincia di Sondrio

OGGETTO:  
**MODIFICHE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 –  
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO  
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE**

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49, comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii)

---

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.49 - comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Villa di Tirano, 18-09-2024

Il Responsabile dell'Area

*Patrizia Patelli*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## COMUNE DI VILLA DI TIRANO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Giunta comunale n° 75/2024

**OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE**

pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 20-09-2024 al 05-10-2024 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Villa di Tirano, 20-09-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

*SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO*

## *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*

### *Sezione 3 : Organizzazione e capitale umano*

#### **Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

### **3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

#### **3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente**

##### **DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:**

TOTALE: n. 13 unità di personale

*di cui:*

- n. 13 a tempo indeterminato
- n. 0 a tempo determinato
- n. 11 a tempo pieno
- n. 2 a tempo part time

##### **SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO**

In esito alla riclassificazione del personale, entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, vengono individuate quattro nuove Aree:

- Operatori,
- Operatori esperti,
- Istruttori,
- Funzionari ed Elevata Qualificazione

Attualmente il nuovo catalogo dei profili professionali prevede:

##### **n. 9 Area degli Istruttori**

*così articolati:*

- n. 2 con profilo di Istruttore Amministrativo
- n. 3 con profilo di Istruttore Amministrativo-Contabile

- n. 2 con profilo di Istruttore Tecnico
- n. 2 con profilo di Istruttore di Polizia Locale

### **n. 3 Area degli Operatori Esperti**

*così articolati:*

- n. 2 con profilo di Operatore Tecnico Manutentivo
- n. 1 con profilo di Operatore Esperto - cuoco

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene opportuno rideterminare la dotazione organica, aggiornata alle assunzioni da effettuare, nel 2024, sulla base del presente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024/2026 (art. 6 D.Lgs 165/2001).

La spesa per la dotazione organica interamente coperta (tenuto conto anche delle nuove assunzioni) non è superiore alla soglia massima prevista dalla normativa vigente.

CATEGORIA GIURIDICA	Oneri finanziari dotazione organica al netto dell'IRAP – anno 2024	Oneri finanziari dotazione organica al netto dell'IRAP – anno 2025	Oneri finanziari dotazione organica al netto dell'IRAP – anno 2026
n. 1 Istruttore Amministrativo area affari generali (mobilità interna a far data del 01/11/2024)	36.518,00 (da coprire dal 01/11/2024 al 31/12/2024)	33.051,00 (da coprire)	33.051,00 (da coprire)
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (part time 83,33%) area economic finanziaria	32.564,00	30.706,00	30.706,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile area economic finanziaria (cessazione alla data del 27/10/2024)	44.983,80	0,00	0,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile area economico finanziaria (con mobilità interna dal 01/11/2024)	5.624,00	44.311,00	44.311,00
n. 2 Istruttori Tecnici aree lavori pubblici e ambiente e urbanistica	97.520,00	99.222,00	97.222,00
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile area tributi	37.816,00	35.963,00	35.963,00
n. 1 Istruttore Amministrativo area demografici	52.498,00	52.318,00	52.318,00
n. 2 Istruttori di polizia locale area polizia locale	89.780,00	88.357,00	88.357,00
n. 2 Operatori Tecnico manutentivi	69.127,00	68.877,00	68.877,00
n. 1 Cuoca tempo pieno	38.812,00	32.162,00	32.162,00
<b>TOTALE</b>	<b>505.242,80</b>	<b>484.967,00</b>	<b>482.967,00</b>

A tali oneri si aggiungono quelli per il Segretario Comunale in convenzione pari ad € 52.694,00 per il 2024, € 54.705,00 per gli anni 2025 e 2026.

### 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

#### a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

Il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 che ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, ha definito, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

Le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020);

Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

Sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);

La somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Le norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Nella Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020 vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

Con il Decreto del Ministero dell'Interno avente ad oggetto le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale viene statuito che, in caso di segreteria convenzionata, al fine del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico. Il Comune di Villa di Tirano è già convenzionato con altri comuni per il servizio segreteria, non è comune capofila e pertanto si ritiene opportuno considerare tra le spese di personale la quota a proprio carico della convenzione di segreteria.

La Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, n, 73/2021/PAR dispone che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 coordinato con legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 art. 3 comma 4-ter sancisce che a decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

## a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 19,95%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,60%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento al triennio 2024/2026, di € 199.422,17, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di € 719.596,02;
- Ricorre però per l'anno 2024 l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a € 633.182,94 (determinata sommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di € 487.063,80 un incremento, pari al 30%, per euro 146.119,14);
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- La capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024 ammonta pertanto conclusivamente a € 80.870,14, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di euro 633.182,34.
- La capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per le annualità 2025 e 2026 ammonta ad € 212.975,02 per il 2025 e € 214.975,02 per il 2026 portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per gli anni 2025 e 2026 in un importo insuperabile di € 719.596,02.

Rilevato che il presente piano assunzionale garantisce il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale degli anni 2024, 2025 e 2026 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

### ANNO 2024

Spesa di personale anno 2018 € 487.063,80 + Spazi assunzionali Tabella 2 D.M. € 89.000,94 = **Limite capacità assunzionale € 633.182,34** ≥ **Spesa di personale previsionale 2024 € 557.936,80.**

### ANNI 2025 E 2026

Limite teorico di spesa di personale € 719.596,02 ≥ **Spesa di personale previsionale anno 2025 € 539.672,00 e anno 2026 € 537.672,00.**

## PIANO ASSUNZIONALE 2024/2026

Il piano assunzionale 2024/2026 prevede:

### Anno 2024

Copertura di N. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile – area istruttori Ccnl 16/11/2022 funzioni locali, da destinare all’ufficio contabilità, con decorrenza dal 1° novembre 2024 mediante l’istituto della mobilità interna;

Assunzione di N. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, decorrenza presunta al 1° novembre 2024, profilo istruttore amministrativo – area istruttori Ccnl 16/11/2022 funzioni locali da destinare all’ufficio segreteria del Comune.

### Anno 2025

Nessuna assunzione

### Anno 2026

Nessuna assunzione

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica.

È necessario, pertanto, verificare per ogni singola annualità che comunque, il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti non superi il valore soglia individuato nella Tabella 1 del Decreto 17/03/2020, che per il Comune di Villa di Tirano è pari al 27,60%;

### **Dimostrazione del rispetto del vincolo 1) nel triennio 2024/2026**

	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>
<b>Spesa di personale</b>	€ 557.936,80	€ 539.672,00	€ 537.672,00
<b>Entrate correnti al netto FCDE</b>	€ 2.607.231,96	€ 2.678.603,75	€ 2.667.204,62
	21,40%	20,15%	20,16%

#### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per il triennio 2024-2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, tenuto conto anche:

- a) dell’art. 7 comma 1 del d.m. 17 marzo 2020 ai sensi del quale “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557-quater della legge 296/2006”;
- b) del disposto dell’art. 3 comma 6bis del dl. 44/2023 convertito nella legge 74/2023 che dispone: “per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi

557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

Visto il seguente prospetto di verifica del rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006:

	Media 2011/2013	2024	2025	2026
Spese macroaggregato 101	€ 547.007,67	€ 536.611,70	€ 504.852,40	€ 492.625,00
Spese macroaggregato 103	€ 7.666,46			
Irap macroaggregato 102	€ 35.801,74	€ 30.422,51	€ 28.257,20	€ 27.555,00
Altre spese di personale (personale ufficio di piano)		€ 11.171,69	€ 11.171,69	€ 11.171,69
Altre spese: spese per segreteria in convenzione	€ 405,33	€ 53.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Altre spese: somme rimborsate per personale in comando				
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 590.881,20</b>	<b>€ 631.205,90</b>	<b>€ 594.281,29</b>	<b>€ 581.351,69</b>
(-) Componenti escluse (B) (arretrati contrattuali, rinnovi contrattuali, somme rimborsate dal Comune di Bianzone, straordinari elettorali a carico Stato, quote RUP, quote PNRR, diritti di rogito)	€ 44.277,48	€ 87.105,73	€ 66.318,36	€ 55.387,96
(-) Altre componenti escluse:				
di cui rinnovi contrattuali		€ 37.302,39	€ 36.775,56	€ 36.775,56
<b>Totale spese escluse (B)</b>	<b>€ 44.277,48</b>	<b>€ 87.105,73</b>	<b>€ 66.318,36</b>	<b>€ 55.387,96</b>
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>€ 546.603,72</b>	<b>€ 544.100,17</b>	<b>€ 527.962,93</b>	<b>€ 525.963,73</b>

### a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010: triennio 2024-2026 non è prevista nessuna spesa per lavoro flessibile.

### a.4) verifica dell'assenza di eccedenza di personale

L'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da dichiarazione dei Responsabili di Area, con esito negativo.

### a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 09/04/2021 l'amministrazione ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022 e nell'anno 2023;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune di Villa di Tirano non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

**b) Stima del trend delle cessazioni:**

- In data 31 luglio 2024 è cessata una unità di personale con qualifica Operatore Esperto, con mansioni di cuoco, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale 42,72%;
- Alla data del 25 ottobre 2024 è prevista la cessazione di una unità di personale con qualifica di Istruttore Amministrativo contabile, area degli istruttori, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Non sono previste altre cessazioni nelle annualità 2024, 2025 e 2026.

**c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni:**

Ad oggi non si ritengono necessarie ulteriori modifiche nel fabbisogno del personale in correlazione a variazioni organizzative/funzionali in atto.

**Certificazioni del Revisore dei conti:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 (verbale n. 7 del 05-04-2024)

### **3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno**

**Assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti o espletamento di nuovo concorso pubblico:**

Copertura di n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato, Area degli Istruttori, con profilo amministrativo, attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità ovvero, in caso di esito negativo, mediante indizione di concorso pubblico.

**COMUNE DI VILLA DI TIRANO (SO)**

**VERBALE n. 4/2024 del 18/09/2024**

**Oggetto:** accertamento ex art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, sulla MODIFICA del PIAO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 - SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il giorno 18 settembre 2024 il sottoscritto dott. Alberto Berra, Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000:

**Ricevuti** i seguenti documenti:

- Sezione 3 del PIAO come modificata "3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" contenente il 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente con la dotazione organica al 31/12/2023, 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane con a.1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato, a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale, a.3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile, a.4) Verifica dell'assenza di eccedenza di personale, a.5) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere, b) stima del trend delle cessazioni, c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni 2024 – 2026, 3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

**Dato atto** che il fabbisogno del personale, come modificato prevede per l'anno 2024:

- a) Copertura di N. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile – area istruttori Ccnl 16/11/2022 funzioni locali, da destinare all'ufficio contabilità, con decorrenza dal 1° novembre 2024 mediante l'istituto della mobilità interna;
- b) Assunzione di N. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, decorrenza presunta al 1° novembre 2024, profilo istruttore amministrativo – area istruttori Ccnl 16/11/2022 funzioni locali da destinare all'ufficio segreteria del Comune.

**Visti:**

- l'art. 39, L. n. 449/1997, che stabilisce, al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e, al comma 19, che gli Enti locali finalizzano i propri ordinamenti alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che la programmazione del fabbisogno di personale deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 L. n. 449/1997, da intendersi, in combinato disposto con l'art. 1, comma

557 quater, L. n. 296/2006, quale contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- l'art. 33, c. 2, D.L. 34 del 30.4.2019, convertito in Legge 58/2019, che stabilisce fra l'altro "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il DM 17/3/2020 di individuazione dei valori soglia del rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 che dispone «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- l'art. 6 del d.l. 80/2021 relativo all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO che include il Piano del fabbisogno di personale ai sensi del DPR 24/6/2022 n. 81;

**Tenuto conto** del complessivo quadro normativo vigente in tema di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato;

**Esaminata** la Sezione 3 della proposta di PIAO "3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" contenente il 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022, come modificato, consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 a seguito dell'approvazione del PIAO 2024 – 2026;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

**esprime**

**parere favorevole** alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, come modificato.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Berra (Firmato digitalmente)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*